

EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO

art. 103 Decreto Legge n° 34 del 19.05.2020 convertito nella Legge 77/2020

Decreto del Ministero dell'Interno 27 maggio 2020

a cura del Dipartimento Immigrazione CGIL - LOMBARDIA

aggiornato al 20.07.2020 - con collegamenti ipertestuali

1 - PREMESSA

1.1 - Settori di attività

1.2 - Procedure di emersione

Il datore di lavoro domestico – lavoro domestico somministrato (box 1)

2 - LA DOMANDA DI EMERSIONE PRESENTATA DAL DATORE DI LAVORO IN FAVORE DEL LAVORATORE EXTRA-UE

2.1 - La presentazione della domanda

Il contratto di lavoro (box 2)

I beneficiari dell'emersione (box 3)

La prova di presenza (box 4)

2.2 - I contenuti della domanda di emersione

La ricevuta della domanda (box 5)

2.2.1 – Il contributo forfettario

2.3 - Il contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale

2.4 - I redditi del datore di lavoro

2.5 - Redditi e congruità per l'emersione di più lavoratori

2.6 – Il lavoro durante il procedimento

2.7 – Il contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno

2.7.1 - La documentazione da esibire allo Sportello Unico

Immigrazione

2.7.2 – La sottoscrizione del contratto di soggiorno e gli altri

adempimenti

2.7.3 La posizione dei richiedenti asilo

2.8 – Il contratto di soggiorno con dichiarazioni non veritiere

2.9 - Estinzione dei reati e degli illeciti

3 - LA DOMANDA DI EMERSIONE PRESENTATA DAL DATORE DI LAVORO IN FAVORE DI LAVORATORI ITALIANI E DELL'UNIONE EUROPEA

3.1 - La presentazione della domanda

3.2 - I contenuti della domanda di emersione

3.3 – Conclusione della procedura

3.4 - Estinzione dei reati e degli illeciti

4 - LA PROCEDURA DI EMERSIONE PRESENTATA DAL LAVORATORE STRANIERO

4.1 - Modalità di presentazione della domanda

4.1.1 – La posizione dei richiedenti asilo

4.1.2 - I permessi di soggiorno scaduti

- [4.2 - Modalità di presentazione della domanda](#)
- [4.3 - Contenuti della domanda](#)
- [4.4 - Documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di lavoro](#)
- [4.5 - La procedura di accettazione della domanda](#)
- [4.6 - Utilizzabilità dell'attestazione della presentazione dell'istanza](#)
- [4.7 - Conversione del permesso di soggiorno temporaneo](#)
- [4.8 - Sanzioni per lavoro irregolare](#)
- [4.9 - Estinzione dei reati e degli illeciti](#)

5 - DISPOSIZIONI CHE VALGONO PER TUTTE LE PROCEDURE DI EMERSIONE

- [5.1 - Rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione](#)
- [5.2 – Inammissibilità della domanda](#)
- [5.3 – Rigetto della domanda](#)
- [5.4 – Cittadini stranieri esclusi dall'emersione](#)
- [5.5 – Sospensione dei procedimenti penali e amministrativi](#)
- [5.6 – Sospensione temporanea dell'espulsione](#)
- [5.7 – Dichiarazioni non veritiere e documentazione falsa](#)

6 – Materiali

- [- CCNL – rapporto lavoro domestico](#)
- [- Minimi retributivi CCNL Lavoro domestico](#)
- [- Contributi lavoratori domestici – circolare Inps n° 17 del 6.02.2020](#)
- [- Rapporto di lavoro domestico tra parenti: art. 1 DPR 1403/1971](#)

1 - PREMESSA

1.1 - Settori di attività (comma 3 art. 103 DL 34/20 + art. 4 del DM 27.05.2020)

L'emersione riguarda i lavoratori impiegati **esclusivamente** nei seguenti settori:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona (per il datore di lavoro o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza);
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Le specifiche attività che rientrano nei settori predetti sono elencate nell'[allegato 1](#) del DM 27.05.2020. → [ritorna all'indice](#)

Box 1

DATORI DI LAVORO DOMESTICO

In relazione alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, si precisa che sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti. Tra le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano. (leggi la FAQ n° 6 del Ministero dell'Interno)

Lavoro domestico somministrato

Si precisa inoltre che la norma in esame non trova applicazione in relazione ai rapporti di lavoro domestico in somministrazione, essendo tale fattispecie disciplinata dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro (artt. 2240 e ss., c.c.). (circolare INPS n° 68 del 31.05.2020)

→ [ritorna all'indice](#)

1.2 - Procedure di emersione

La norma prevede due percorsi di emersione:

- su istanza del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori italiani, dell'Unione Europea e di paesi ExtraUe (**comma 1** art. 103);
- su istanza del lavoratore extra-Ue (**comma 2** art. 103). → [ritorna all'indice](#)

2 - LA DOMANDA DI EMERSIONE PRESENTATA DAL DATORE DI LAVORO IN FAVORE DEL LAVORATORE EXTRA-UE (comma 1 dell'art. 103 DL 34/20 + artt. 1, 5, 8 del DM 27.05.20)

2.1 - La presentazione della domanda

Dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020 (termine prorogato al 15.08.2020 in prima istanza dal DL 52/2020; successivamente lo stesso è stato inserito nel comma 5 dell'art. 103 in occasione della conversione del DL 34/2020 nella Legge 77/2020) utilizzando esclusivamente l'applicativo disponibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/>, potranno presentare l'istanza allo SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE, i datori di lavoro

- cittadini italiani,
- comunitari,
- extraUE in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; il familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea titolare di carta di soggiorno, anche permanente; la domanda potrà essere presentata anche da coloro che hanno richiesto il rilascio dei predetti titoli di soggiorno.

[→ ritorna all'indice](#)

La domanda può essere presentata dal datore di lavoro:

- per la conclusione di un contratto di lavoro (ex novo) subordinato con cittadini stranieri **presenti** (sia regolarmente che irregolarmente soggiornanti) sul territorio nazionale **ovvero**
- per dichiarare la sussistenza di un rapporto di **lavoro irregolare** tuttora in corso con cittadini italiani o stranieri (sono compresi sia i cittadini Ue che Extra-Ue).

Box 2

IL CONTRATTO DI LAVORO

La circolare del Ministero dell'Interno del 5.06.2020 ha modificato quanto riportato dalla circolare del 30.05.2020 dello stesso Ministero, a proposito dei rapporti di lavoro per i quali è possibile presentare la domanda di emersione. La nuova disposizione prevede che potranno essere oggetto del procedimento di emersione i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale nel rispetto del CCNL. Per il lavoro domestico, la retribuzione mensile dovrà rispettare i parametri del CCNL e comunque non potrà essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale. Ciò vale sia per l'emersione legata all'instaurazione ex novo di un rapporto di lavoro che per la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare.

[→ ritorna all'indice](#)

I cittadini stranieri potranno fruire dell'emersione SOLO se **non** hanno lasciato l'Italia dopo l'8.03.2020 e (alternativamente):

- se sono stati sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici PRIMA dell'8 marzo 2020, **ovvero**
- se hanno soggiornato in Italia PRIMA dell'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza ex Legge 28.05.2007 n° 68 [si tratta di una

dichiarazione resa alla Questura per gli ingressi avvenuti direttamente in Italia, per soggiorni di breve durata (non superiore a entro 90 gg.) per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio] o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici. (leggi il box n° 3 – “Prova di presenza”)

La [FAQ n° 4](#) del Ministero dell’Interno chiarisce che il cittadino straniero può fruire dell’emersione se, tra gli altri casi, può dimostrare di aver soggiornato in Italia prima dell’8.03.2020, **in forza della dichiarazione di presenza resa al momento dell’ingresso in Italia all’Autorità di frontiera esterna**, ovvero, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schenghen, entro otto giorni dall’ingresso presso la Questura della provincia in cui si trova, ai sensi della legge 28 maggio 2007 n. 68

Box 3

BENEFICIARI DELL’EMERSIONE

La [FAQ n° 14](#) del Ministero dell’Interno prevede che sia in caso di nuova costituzione di un rapporto di lavoro che dichiarazione di sussistenza di un pregresso rapporto di lavoro irregolare (comma 1 art. 103 DL 34/20), il datore di lavoro può presentare istanza di regolarizzazione a favore di un cittadino straniero presente sul territorio nazionale, prima dell’8 marzo. Tra questi rientrano anche i richiedenti protezione internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i denegati ricorrenti, gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno valido, gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno (eccetto quelli previsti dal comma 10, lettera a) dell’art.103), i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale....) .

[→ ritorna all’indice](#)

Box 4

PROVA DI PRESENZA

La prova della presenza in Italia dello straniero può essere documentata anche dall’attestazione di data antecedente all’8 marzo 2020, rilasciata da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico. A titolo meramente esemplificativo: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia ([circolare Mininterno 30.05.2020](#)).

La [FAQ n° 19](#) del Ministero dell’Interno ha integrato l’elenco dei documenti comprovabili la presenza in Italia del cittadino straniero con: la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. al soggetto interessato (es. apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio Postepay), le ricevute nominative di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer, i biglietti di vettori aerei e marittimi nominativi utilizzati per l’ingresso nello Stato, anche nel caso in cui il vettore abbia coperto tratte infra Schengen.

[→ ritorna all'indice](#)

2.2 - I contenuti della domanda di emersione

L'istanza è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore e dovrà contenere:

a) dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità; nel caso di datore di lavoro straniero, è necessario il permesso di soggiorno di lungo periodo o la carta di soggiorno (anche permanente) di familiare straniero di cittadino comunitario (la domanda potrà essere presentata anche da coloro che hanno richiesto il rilascio dei predetti titoli di soggiorno).

- il codice fiscale del datore di lavoro;

b) dati identificativi dello straniero con gli estremi del documento di riconoscimento: il passaporto o altro documento equipollente ovvero l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;

- NB: nella domanda è possibile indicare gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente, **anche se scaduti: in via eccezionale anche il permesso di soggiorno scaduto**; al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, il lavoratore dovrà essere in possesso del passaporto o altro documento in corso di validità ed è tenuto ad esibire il documento scaduto utilizzato per la compilazione della domanda o il documento indicato scaduto durante la definizione della procedura; nel caso in cui il lavoratore non possa indicare gli estremi di uno dei documenti sopra richiamati, possono essere utilizzati il numero e la data della ricevuta dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno, emessa dalla Questura competente (FAQ n° 17).

c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 risultante da rilievi foto dattiloscopici, dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici;

d) proposta di contratto di soggiorno: con l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza nel caso di espulsione coattiva e a fornire al lavoratore straniero un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

f) attestazione del possesso del requisito reddituale;

g) durata del contratto di lavoro;

h) indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di 500,00 Euro (**leggi punto 2.2.1**);

i) indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura;

l) certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato SSN, rilasciata in data antecedente all'inoltro della domanda, che attesti la limitazione dell'autosufficienza (nel caso in cui la dichiarazione riguardi l'attività di assistenza alla persona).

La [circolare del Ministero dell'Interno del 19.06.2020](#) ha chiarito che entro il termine del 15.08.2020 il sistema informatico consentirà la ripresentazione della domande di regolarizzazione presentate dai datori di lavoro contenenti errori materiali, che pertanto potranno essere sanati con una nuova domanda con i dati corretti. [→ ritorna all'indice](#)

Box 5

LA RICEVUTA DELL'INVIO DELLA DOMANDA

Il datore di lavoro dovrà consegnare al lavoratore la copia della ricevuta con la data dell'invio e il codice univoco di identificazione ai fini di attestare l'avvenuta presentazione dell'istanza di emersione e di consentire allo stesso di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere regolarmente l'attività lavorativa ([circolare Mininterno 30.05.2020](#))

[→ ritorna all'indice](#)

2.2.1 - Il contributo forfettario di 500,00 Euro

Il versamento del contributo di 500,00 Euro dovrà essere effettuato utilizzando il modello di pagamento "F24 - REDT 2020". Si rinvia alla risoluzione dell'[AGENZIA DELLE ENTRATE n° 27/e del 29.05.2020](#) contenente le indicazioni per la compilazione del modello F24. In quest'ultimo dovranno essere riportati i dati relativi al datore di lavoro e il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. (art. 8.4 del DM 27.05.20). [→ ritorna all'indice](#)

2.3 - Il contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale

Esclusivamente per la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro è previsto il pagamento di un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, il cui importo e le relative modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 8 co.2 DM 27.05.2020). Il pagamento **potrà essere effettuato successivamente alla presentazione dell'istanza ma prima della stipula del contratto di soggiorno** (circolare Mininterno 30.05.2020). [→ ritorna all'indice](#)

2.4 - I redditi del datore di lavoro (art. 9 DM 27.05.2020)

- Per la dichiarazione di emersione di **un** lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di unico percettore di reddito nell'ambito del nucleo familiare, ovvero non inferiore a

27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composto da più soggetti conviventi percettori di reddito. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Per i redditi del datore di lavoro si legga la [FAQ n° 10 pubblicata dal Ministero dell'Interno](#).

- Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito deve comunque essere certificato.
- **Il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza che effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza non è tenuto alla dimostrazione del possesso di un reddito minimo.**
- Il datore di lavoro persona fisica, ente o società, dovrà attestare di essere in possesso di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui (**leggi punto 2.5**). Per i redditi del datore di lavoro si legga la [FAQ n° 10 pubblicata dal Ministero dell'Interno](#).

[→ ritorna all'indice](#)

2.5 - Redditi e congruità per l'emersione di più lavoratori (art. 9 DM 27.05.2020)

- In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello unico dal medesimo datore di lavoro **per più lavoratori**, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui.
- Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

[→ ritorna all'indice](#)

2.6 – L'attività lavorativa e la cessazione del rapporto di lavoro durante il procedimento

Con la presentazione della domanda di emersione è consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa: il cittadino straniero però è tenuto a lavorare esclusivamente per il datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione (comma 6 art. 103).

Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, al fine di consentire lo svolgimento di un'altra attività lavorativa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che prevede il riconoscimento al cittadino straniero di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (comma 4 art. 103). La circolare del Mininterno del 30.05.2020 prevede che in sede di esame delle istanze potranno essere svolti ulteriori approfondimenti cui seguiranno specifiche disposizioni applicative. → [ritorna all'indice](#)

2.7 – La convocazione per il contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno (comma 15 dell'art. 103 del DL 34/20 + art. 10 del DM 27.05.20)

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dopo aver:

- verificato l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro;
- acquisito il parere della Questura sull'insussistenza dei motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno in capo al cittadino straniero (in attesa di effettuare i riscontri fotodattiloscopici);
- acquisito dall'Ispettorato territoriale del lavoro il parere circa la conformità del rapporto di lavoro alle categorie di cui all'[allegato 1](#) del DM 20.05.20, la congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate.

2.7.1 - La documentazione da esibire allo Sportello Unico Immigrazione

In sede di convocazione dovrà essere esibito:

1) il documento di identità o equipollente del datore di lavoro e del lavoratore in corso di validità; con riferimento al documento di identità del lavoratore, qualora nell'istanza sia stato indicato un documento scaduto o qualora il documento indicato sia scaduto nelle more della definizione della procedura, la copia dello stesso dovrà comunque essere esibita; nel caso di mancanza del passaporto possono essere esibiti documenti equipollenti, quali ad esempio:

- lasciapassare comunitario
- lasciapassare frontiera
- titolo di viaggio per stranieri
- titolo di viaggio apolidi
- titolo di viaggio rifugiati politici
- attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine;

2) la ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di 500 euro;

3) la ricevuta di versamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, se dovuto;

- 4) qualora il lavoratore stranieri non è stato sottoposto al fotosegnalato o non è in possesso della dichiarazione di presenza, la prova della presenza in Italia può essere documentata dall'attestazione rilasciata prima dell'8 marzo 2020, da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico (a titolo meramente esemplificativo: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia);
- 5) la certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato SSN, rilasciata in data antecedente all'inoltro della domanda, che attesti la limitazione dell'autosufficienza (nel caso in cui la dichiarazione riguardi l'attività di assistenza alla persona);
- 6) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali;
- 7) la marca da bollo il cui codice identificativo inserito nella domanda;
- 8) ogni altra documentazione che lo Sportello Unico ritenga necessario acquisire.

[→ ritorna all'indice](#)

2.7.2 – La sottoscrizione del contratto di soggiorno e gli altri adempimenti

Dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, lo Sportello Unico per l'Immigrazione:

- consegna al lavoratore il modello compilato per la richiesta di permesso di soggiorno per i successivi adempimenti;
- provvede all'invio della comunicazione obbligatoria di assunzione del datore di lavoro.

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di assunzione previsti dall'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608. (art. 13 DM 27.05.2020)

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento (comma 15 art. 103 DL 34/2020). [→ ritorna all'indice](#)

2.7.3 La posizione dei richiedenti asilo

La [circolare del Ministero dell'Interno del 19.06.2020](#) è intervenuta in merito alla posizione dei richiedenti asilo che intendono presentare la domanda di emersione, prevedendo quanto segue. I richiedenti asilo che fruiscono dell'emersione su istanza del datore di lavoro di cui al comma 1, al momento della stipula del contratto di soggiorno verranno informati della possibilità di tenere attiva o meno la procedura di protezione internazionale; qualora l'interessato non dovesse rinunciare, gli verrà rilasciato un permesso di soggiorno cartaceo per lavoro subordinato con la dicitura "R", valido solo sul territorio nazionale; qualora invece l'interessato dovesse optare

per il rilascio del pds per lavoro subordinato, il permesso di soggiorno sarà emesso in formato elettronico.

[→ ritorna all'indice](#)

2.8 – Il contratto di soggiorno con dichiarazioni non veritiere

Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo. In tal caso il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato. (comma 18). [→ ritorna all'indice](#)

2.9 - Estinzione dei reati e degli illeciti

La sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e al rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore straniero, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi sia di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale che per l'ingresso e il soggiorno illegale in Italia. (comma 17)

[→ ritorna all'indice](#)

3 - LA DOMANDA DI EMERSIONE PRESENTATA DAL DATORE DI LAVORO IN FAVORE DI LAVORATORI ITALIANI E DELL'UNIONE EUROPEA (commi 1 e 5 dell'art. 103 DL 34/20 +artt. 2, 6 e 11 del DM 27.05.20)

3.1 - La presentazione della domanda

Dal 1.06.2020 al 15.07.2020 (termine prorogato al 15.08.2020 dal DL 52/2020), i datori di lavoro - come riportati al punto 2.1 - che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare nei settori di attività identificati con un codice Ateco presente all'interno della tabella di cui all'[allegato 1](#) del decreto 27 maggio 2020, tenuti con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, possono presentare una istanza telematica all'INPS.

Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche sull'[apposita pagina del sito INPS](#) . (art. 2 DM 27.05.2020)

Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell'istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell'istanza.

L'Inps è intervenuta al riguardo con la [circolare n° 68 del 31.05.2020](#) e con il [Messaggio n° 2327 del 4.06.2020](#). Quest'ultimo interviene anche in merito alla definizione del reddito richiesto al datore di lavoro per l'emersione dei rapporti di lavoro.

[→ ritorna all'indice](#)

3.2 - I contenuti della domanda di emersione

La domanda – pena l'inammissibilità – dovrà contenere (art. 6 DM 27.05.2020):

- a) l'indicazione di uno dei settori di attività riportati in premessa;
- b) il codice fiscale, la residenza, la data e il luogo di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante, se persona giuridica;
- c) il nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, e gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
- d) l'attestazione del possesso del requisito reddituale da parte del datore di lavoro;
- e) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
- f) la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (**19.05.2019**), e con data finale **successiva** alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 2, se il rapporto di lavoro è a tempo determinato; oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- g) la retribuzione convenuta;
- h) l'orario di lavoro convenuto e il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro;

- i) la dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di euro 500,00 con l'indicazione della relativa data di pagamento: si rinvia alla risoluzione dell'[AGENZIA DELLE ENTRATE n° 27/e del 29.05.2020](#) contenente le indicazioni per la compilazione del modello F24;
- j) la marca da bollo di euro 16,00;
- k) la dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, non ancora determinato, **ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto interministeriale.** → [ritorna all'indice](#)

3.3 – Conclusione della procedura

Per il completamento della procedura di emersione, da parte dell'INPS e dell'Ispettorato nazionale del lavoro saranno verificati in capo al datore di lavoro il possesso dei requisiti di reddito e **la congruità per l'emersione in caso di richiesta di più lavoratori (vedi punti 2.4. e 2.5).**

I datori di lavoro, in caso di esito positivo delle verifiche, dovranno effettuare gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi ai lavoratori interessati dall'emersione, secondo le indicazioni dell'INPS.

→ [ritorna all'indice](#)

3.4 - Estinzione dei reati e degli illeciti

Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la presentazione della domanda di emersione comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti penali e amministrativi, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale, a carico del datore di lavoro, in riferimento agli stessi lavoratori per i quali è stata richiesta l'emersione (commi 11 e 17 art. 103).

La circolare [INPS n° 68 del 31.05.2020](#) ha precisato che **dalla data di entrata in vigore del decreto** e fino alla data di conclusione del procedimento volto all'emersione - avviato dal datore di lavoro con l'inoltro dell'istanza secondo le modalità sopra precisate – sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro *“per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale”*. La sospensione cessa nel caso in cui il datore di lavoro non presenti l'istanza e nei casi di rigetto o archiviazione della stessa, tranne qualora l'esito negativo non sia indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro medesimo. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 103 del decreto-legge in argomento, non sono tuttavia sospesi i procedimenti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale.

→ [ritorna all'indice](#)

4 - LA PROCEDURA DI EMERSIONE PRESENTATA DAL LAVORATORE STRANIERO (commi 2, 5, 6, 7 e 16 art. 103 del DL 34/2020 + artt. 3, 7 e 12 DM 27.05.2020)

4.1 - La presentazione della domanda

Dal 1.06.2020 al 15.07.2020 (termine prorogato al 15.08.2020 dal DL 52/2020) i cittadini stranieri (extra-Ue) possono chiedere alla Questura della provincia in cui dimorano, il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo,

- se presenti in Italia **alla data** dell'8.03.2020,
- se non abbiano lasciato il territorio nazionale **dall'**08.03.2020,
- se in possesso di un permesso di soggiorno scaduto **dal** 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno,
- se abbiano svolto attività lavorativa **prima** del 31.10.2019, esclusivamente nei settori indicati in premessa, comprovata da idonea documentazione riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (leggi la [circolare dell'INL del 1.06.2020](#)).

Il permesso di soggiorno sarà valido solo sul territorio nazionale ed avrà durata di sei mesi a partire dalla presentazione dell'istanza. Il permesso non è rinnovabile ma convertibile per motivi lavoro (**vai al punto 4.7**) [→ ritorna all'indice](#)

4.1.1 – La posizione dei richiedenti asilo

La [circolare del Ministero dell'Interno del 19.06.2020](#) è intervenuta in merito alla posizione dei richiedenti asilo che intendono presentare la domanda di emersione, prevedendo quanto segue.

- Per quanto concerne l'istanza di emersione presentata dal lavoratore richiedente asilo (comma 2), la circolare stabilisce che possono presentare tale istanza i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, non rinnovati o convertiti, che hanno svolto regolare e documentata attività lavorativa in uno dei settori previsti. Una delle condizioni richieste dalla norma per l'emersione è lo stato di irregolarità sul territorio nazionale del cittadino straniero. A tale proposito viene precisato che il richiedente asilo ha il diritto di soggiornare in Italia fino alle decisioni adottate dalla Commissione Territoriale. Secondo il Ministero, il richiedente asilo che si trova in tale condizione non soddisfa i requisiti previsti per la prosecuzione della procedura di emersione e per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. In questi casi gli interessati saranno informati rispetto alle condizioni necessarie per la definizione della procedura e riceveranno una informativa al riguardo i cui contenuti sono in fase di predisposizione. La circolare dice che il richiedente asilo dovrà essere opportunamente informato del fatto che potrà ottenere la copia conforme del passaporto nel momento in cui decidesse di richiederne la restituzione.
- La circolare del Ministero dell'Interno del 7.07.2020 si riferisce ai richiedenti asilo che hanno presentato l'istanza di emersione ai sensi del comma 2 dell'art. 103 DL 34/2020 con ancora pendente la procedura di riconoscimento della

protezione internazionale (in fase amministrativa avanti la Commissione ovvero per via giudiziaria). Nel documento si evidenzia che i richiedenti asilo sono autorizzati a permanere sul Territorio nazionale fino alla conclusione dell'iter amministrativo o giudiziario, a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità. In questi casi la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio (comma 2) potrà essere considerata ammissibile solo se l'interessato deciderà di chiudere la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale sia essa pendente in fase amministrativa o giudiziaria. [→ ritorna all'indice](#)

4.1.2 - I permessi di soggiorno scaduti

La [circolare del Ministero dell'Interno del 19.06.2020](#) precisa inoltre che la proroga "ex lege" dei permessi di soggiorno scaduti prevista dall'art. 103 del DL 18/2020 non va ad inficiare l'accesso alla procedura di emersione.

[→ ritorna all'indice](#)

4.2 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo è inoltrata alla Questura della provincia in cui lo straniero dimora tramite gli **uffici postali 'sportello amico'**. Il lavoratore dovrà utilizzare esclusivamente l'apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato e sottoscritto. Il lavoratore straniero è tenuto a sostenere le spese per il servizio reso dagli uffici postali quantificate in 30 Euro. [→ ritorna all'indice](#)

4.3 - Contenuti della domanda

Pena l'inammissibilità, l'istanza dovrà contenere:

- a) la copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica; nel caso in cui il lavoratore non possa indicare gli estremi di uno dei documenti sopra richiamati, possono essere utilizzati il numero e la data della ricevuta dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno, emessa dalla Questura competente ([FAQ n° 17](#)).
- b) la copia del permesso di soggiorno scaduto di validità, ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante l'espressa indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno smarrito/rubato;
- c) l'indicazione del codice fiscale;
- d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell'attività di lavoro nei settori di cui premessa, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019 (**leggi oltre**);
- e) la documentazione attestante la dimora dello straniero;
- f) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo forfettario di euro 130,00 ([leggi la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 27/e del 29.05.2020](#));
- g) una marca da bollo di euro 16,00. [→ ritorna all'indice](#)

4.4 - Documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di lavoro (art. 7 DM 27.05.2020)

Lo svolgimento dell'attività di lavoro nei settori di cui in premessa, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, può essere comprovato mediante la presentazione di:

- a) certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego;
- b) **ovvero** della seguente documentazione che sarà oggetto di verifica da parte del competente Ispettorato Nazionale del lavoro (leggi la [circolare dell'INL del 1.06.2020](#)):
 - contratto di lavoro;
 - cedolino di paga;
 - estratto conto previdenziale;
 - modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro;
 - certificazione unica;
 - stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti l'accredito del pagamento della retribuzione;
 - fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione;
 - quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro;
 - bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps;
 - attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps;
 - comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico;
 - prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo;
 - documento di iscrizione al registro di gente di mare;
 - convenzione di arruolamento;
 - comunicazione Unimare;
 - iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione;
 - foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi;
 - foglio di paga (per il settore della pesca);
 - qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari al riscontro dell'attività lavorativa (es. comunicazioni di variazioni dell'orario di lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse al datore di lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di istituti contrattuali, ecc.). [→ ritorna all'indice](#)

4.5 - La procedura di accettazione della domanda (art. 12 DM 27.05.2020)

All'atto della presentazione della richiesta, l'operatore dell'ufficio postale 'sportello amico':

- a) identifica lo straniero tramite passaporto o documento equipollente ovvero attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;
- b) verifica la presenza della documentazione che comprovi lo svolgimento di una attività di lavoro prima del 31.10.2019;
- c) verifica la presenza della firma sull'istanza e la completa compilazione dei campi sulla busta;
- d) accetta l'istanza ed effettua il controllo visivo della documentazione, compresa quella riguardante il pagamento del contributo forfettario di 130,00 Euro e della marca da bollo;
- e) consegna al richiedente l'attestazione (ricevuta → [clicca qui](#)) di presentazione dell'istanza, provvista di elementi di sicurezza e la lettera di convocazione in Questura per il fotosegnalamento; la predetta ricevuta riporta gli estremi di identificazione dello straniero (cognome e nome, indirizzo), gli oneri del servizio e gli elementi per l'accesso al portale dedicato (userid: numero ologramma, password: numero assicurata). Il rilascio di tale attestazione è utile ai fini di quanto previsto dall'art. 103, comma 16, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. (**leggi oltre**)

Il lavoratore straniero, all'atto della consegna della ricevuta, provvede al pagamento degli oneri del servizio pari a 30,00 Euro. → [ritorna all'indice](#)

4.6 - Utilizzabilità dell'attestazione (ricevuta) della presentazione dell'istanza (comma 16 art. 103)

L'attestazione della presentazione dell'istanza permette al cittadino straniero (fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza) di:

- soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato;
- di svolgere attività lavorativa subordinata (nei settori indicati in premessa);
- di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso temporaneo in permesso per lavoro subordinato;
- iscriversi al registro anagrafico professionale del centro per l'impiego per l'acquisto dello stato di disoccupazione, esibendo l'attestazione di cui in commento
- l'attraversamento delle frontiere esterne nazionali (circolare Mininterno del 30.05.2020 prot. 40467). → [ritorna all'indice](#)

4.7 - Conversione del permesso di soggiorno temporaneo

Se nel termine della durata del permesso temporaneo il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato, ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento di attività lavorativa - sempre nei settori specificati -, il permesso di soggiorno temporaneo viene convertito in permesso per lavoro (comma 2 art. 103).

All'istanza di conversione deve essere allegata l'attestazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro (leggi la [circolare dell'INL del 1.06.2020](#)), competente in

relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale ai settori di attività di cui in premessa. Le modalità con cui richiedere tale attestazione sono definite con apposita circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare, dopo il rilascio del permesso di soggiorno, si applica l'art. 22 comma 11 TUI che prevede il riconoscimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (comma 4). [→ ritorna all'indice](#)

4.8 - Sanzioni per lavoro irregolare

Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, le sanzioni previste sono raddoppiate. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro) sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà (comma 14 art. 103).

[→ ritorna all'indice](#)

4.9 - Estinzione dei reati e degli illeciti

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi sia di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale che per l'ingresso e il soggiorno illegale in Italia (comma 17 art. 103).

[→ ritorna all'indice](#)

5 - DISPOSIZIONI CHE VALGONO PER TUTTE LE PROCEDURE DI EMERSIONE

5.1 - Rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (comma 4 art. 103)

Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare, si applica l'art. 22 comma 11 TUI che prevede il riconoscimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. [→ ritorna all'indice](#)

5.2 - Inammissibilità della domanda (comma 8 art. 103)

L'istanza di cui al comma 1 e al comma 2 – in quest'ultimo caso limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno -, è dichiarata inammissibile quando negli ultimi 5 anni il datore di lavoro, anche con sentenza non definitiva, comprese quelle per patteggiamento, è stato condannato per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione e dell'emigrazione illegale, nonché per riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.); perché occupava alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto (art. 22 comma 12 TUI). [→ ritorna all'indice](#)

5.3 - Rigetto della domanda (comma 9 art. 103)

La circolare del Mininterno del 30.05.2020 ha chiarito che sono rigettate le istanze di cui al comma 1 e al comma 2 – in quest'ultimo caso limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno – se presentate dal datore di lavoro che, a seguito di precedenti procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, o non abbia provveduto alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo datore di lavoro. L'Ispettorato è tenuto a verificare il predetto requisito circa la conclusione delle eventuali pregresse procedure di assunzione di lavoratori stranieri. In tale ultimo caso, in presenza di un parere negativo, lo Sportello Unico provvederà ad invitare il datore di lavoro a produrre la documentazione attestante le cause di forza maggiore, non imputabili a se stesso, che gli impedirono di sottoscrivere il contratto di soggiorno o di assumere il lavoratore. [→ ritorna all'indice](#)

5.4 - Cittadini stranieri esclusi dall'emersione (comma 10 art. 103)

Non sono ammessi alla regolarizzazione i cittadini stranieri che:

- nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione Ministeriale per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, ovvero di coloro che sono destinatari di provvedimenti in materia di antimafia o misure di prevenzione, ovvero di terrorismo internazionale; non sono ostative le espulsioni amministrative per ingresso e/o soggiorno illegale (ex art. 13 comma 2 lett a) e b) TUI);
- che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

- condannati, anche con sentenza non definitiva, comprese quelle per patteggiamento, per reati di cui all'art. 380 c.p.p. o per reati inerenti stupefacenti, o il favoreggiamento dell'immigrazione e l'emigrazione illegale, o per reati inerenti il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- risultino una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato: si valutano le condanne anche per art. 381 c.p.p. . [→ ritorna all'indice](#)

5.5 - Sospensione dei procedimenti penali e amministrativi (commi 11, 12 e 13 art. 103)

Dalla data di entrata in vigore del decreto (19.05.2020) fino alla data di conclusione del procedimento di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi:

- a carico del datore di lavoro per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
- a carico del lavoratore per la violazione delle norme relative all'ingresso e al soggiorno illegale nel territorio dello stato, con l'esclusione degli illeciti di tutti i reati di favoreggiamento previsti dall'art. 12 TUI. (comma 11)

In ogni caso, non vengono sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

- favoreggiamento dell'immigrazione illegale finalizzata allo sfruttamento o al reclutamento della prostituzione, dello sfruttamento dei minori, della riduzione in schiavitù e della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (comma 12).

La sospensione, sia per il datore che per il lavoratore, cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2 (quindi permane per il periodo 1 giugno-15 luglio) ovvero in caso di rigetto o all'archiviazione della stessa o in caso di mancata presentazione al SUI delle parti (commi 13 e 15). Se però l'esito negativo è dovuto a cause indipendenti dal datore di lavoro (come nel caso di cause d'inammissibilità inerenti il lavoratore) i predetti procedimenti sospesi a carico dello stesso datore di lavoro sono archiviati.

La [circolare del Ministero dell'Interno del 30.05.2020 prot. 040467](#) afferma che la sospensione dei procedimenti amministrativi per l'ingresso ed il soggiorno irregolare nel territorio nazionale è applicabile soltanto nel caso in cui le procedure previste ai commi 1 e 2 siano state attivate, a seconda dei casi, dal datore di lavoro o dal lavoratore straniero, le cui istanze siano state presentate dal 1 ° giugno al 15 luglio 2020; che ove non sia stata presentata la domanda di emersione, si deve procedere all'espulsione dei cittadini stranieri per i quali è stata accertata la condizione di ingresso e soggiorno irregolare.

[→ ritorna all'indice](#)

5.6 - Sospensione temporanea dell'espulsione (comma 17 art. 103)

Nel corso del procedimento, gli stranieri per i quali è stata attivata la procedura di emersione non possono essere espulsi, salvo nei casi previsti dal comma 10 dell'art. 103, vale a dire:

- nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione Ministeriale per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, ovvero di coloro che sono destinatari di provvedimenti in materia di antimafia o misure di prevenzione, ovvero di terrorismo internazionale;
- risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati di cui all'art. 380 c.p.p. (casi di arresto obbligatorio), o per reati inerenti stupefacenti, o il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, finalizzata alla prostituzione o da impiegare in attività illecite;
- risultino una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato (si valutano le condanne anche per art. 381 c.p.p - casi di arresto facoltativo).

Nella [circolare del Ministero dell'Interno del 30.05.2020 prot. 040467](#) si legge che la sospensione dei procedimenti amministrativi per l'ingresso ed il soggiorno irregolare nel territorio nazionale è applicabile soltanto nel caso in cui le procedure previste ai commi 1 e 2 siano state attivate, a seconda dei casi, dal datore di lavoro o dal lavoratore straniero, le cui istanze siano state presentate dal 1 ° giugno al 15 luglio 2020; che ove non sia stata presentata la domanda di emersione, si deve procedere all'espulsione dei cittadini stranieri per i quali è stata accertata la condizione di ingresso e soggiorno irregolare. In tale ottica, il comma 17 dell'articolo 103, nel disporre che *“nelle more della definizione dei procedimenti di cui all'art. 103, lo straniero non può essere espulso tranne che nei casi previsti al comma 10»*, richiede tra i requisiti essenziali l'attivazione della procedura di emersione del rapporto di lavoro. [→ ritorna all'indice](#)

5.7 - Dichiarazioni non veritiere e documentazione falsa (comma 22)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste per l'emersione, è punito ai sensi dell'art. 76 DPR 445/00. La contraffazione o l'alterazione di documenti o l'utilizzazione degli stessi comporta una pena della reclusione da 1 a 6 anni, aumentata fino a 1/3 se commessa dal pubblico ufficiale.

[→ ritorna all'indice](#)